



**Tribunale Ordinario di Chieti**

N. [REDACTED]/2022 R.G.

Il giudice dott. Marcello Cozzolino,  
lette le note scritte depositate dalle parti,

rilevato che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo si fonda sul fatto che, benché il credito in cui si è surrogato il Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a. sia di natura privatistica (in quanto scaturente dal contratto di mutuo concluso dalla [REDACTED] s.r.l. con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.p.a.), il medesimo Mediocredito Centrale ha agito esecutivamente mediante iscrizione a ruolo, in mancanza di un titolo esecutivo, ed al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 9 d. lgs. n. 123/1998

che l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ed ha sostenuto che il titolo esecutivo si è formato per effetto della mancata impugnazione dell'invito al pagamento, che la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale, ha notificato alla [REDACTED] s.r.l. il 21.12.2021,

ritenuta –almeno allo stato, e fatte salve le ulteriori determinazioni di carattere istruttorio e decisorio che verranno assunte nel corso del procedimento- dubbia la possibilità per il Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a. di agire in via esecutiva mediante iscrizione a ruolo, dato che il credito oggetto dell'iniziativa esecutiva scaturisce da un rapporto di diritto privato, e non costituisce un'entrata cd. *di diritto pubblico* (v. art. 21 d. lgs. n. 46/1999)

differita l'eventuale dichiarazione di contumacia della creditrice Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a. alla prima udienza di comparizione delle parti

**p.q.m.**

sospende l'efficacia esecutiva del titolo.

Conferma per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza del 1.2.2023, che si svolgerà nelle modalità stabilite dall'art.221 comma 4 d.l. n. 34/2020, mediante il deposito di note scritte fino a 5 giorni prima dell'udienza

Si comunichi

Chieti, li 8.11.2022

Il giudice  
Dr. Marcello Cozzolino